

Assunzioni Agevolate 2018

La guida di Confartigianato Imprese Pavia agli
incentivi per l'assunzione di personale

TROVA LA PERSONA GIUSTA

PER LA TUA IMPRESA

JobTalent
RETE SERVIZI LAVORO



Clicca
qui

CONFARTIGIANATO IMPRESE PAVIA

V.le Cesare Battisti n. 76 / 27100 Pavia

Ufficio Paghe: tel.: 0382/377511 fax: 0382/22645

mail: ufficiopaghe@confartigianato.pv.it

INDICE

GIOVANI

- | | |
|-----------------------------------------|-------|
| 1. INCENTIVO INPS “UNDER 35” | p. 3 |
| 2. INCENTIVO INPS “NEET” | p. 6 |
| 3. INCENTIVO ECONOMICO GIOVANI GENITORI | P. 10 |

OVER 50

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| 4. INCENTIVO INPS OVER 50 DISOCCUPATI | p. 13 |
|---------------------------------------|-------|

DONNE

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| 5. INCENTIVO INPS DONNE SVANTAGGIATE | P. 15 |
|--------------------------------------|-------|

DISOCCUPATI / LAVORATORI IN CIGS

- | | |
|--------------------------------------------|-------|
| 6. INCENTIVO ECONOMICO LAVORATORI IN NASpI | p. 17 |
| 7. INCENTIVO INPS LAVORATORI IN CIGS | p.19 |

LAVORATORI DISABILI

- | | |
|--------------------------------------------|-------|
| 8. INCENTIVO ECONOMICO LAVORATORI DISABILI | p. 21 |
|--------------------------------------------|-------|

SOSTITUZIONE MATERNITA’/PATERNITA’

- | | |
|------------------------------------------------------|-------|
| 9. INCENTIVO INPS SOSTITUZIONE MATERNITA’/PATERNITA’ | p. 25 |
|------------------------------------------------------|-------|

1. INCENTIVO INPS UNDER 35

L. 205 del 23.12.2017, art. 1, cc. 100 e succ./ Circ. Inps n. 40 del
02/03/2018

L'art. 1, commi 100 e succ., della legge 205 del 23 dicembre 2017, introduce uno **sgravio contributivo INPS** nella misura del **50% rispetto all'aliquota generale applicabile a carico del datore di lavoro**, destinato a favorire l'occupazione giovanile stabile, per le assunzioni/trasformazioni tempo a **indeterminato dal 1° gennaio 2018 di under 35 alla prima occupazione stabile (non si considerano eventuali periodi di apprendistato non trasformati a tempo indeterminato)**.

Lo sgravio sale al **100% dei contributi INPS a carico dell'azienda** nel caso di assunzioni di giovani che negli ultimi 6 mesi abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione

Rapporti di lavoro agevolabili

- assunzioni a tempo **indeterminato**
- trasformazioni a tempo **indeterminato** di precedenti **contratti a termine**
- trasformazioni di contratti di **apprendistato professionalizzante** in rapporto a tempo **indeterminato** (incentivo di durata **limitata** e decorrente dal **1° mese successivo al compimento del 1° anno** dalla data di trasformazione)

(part time o full time; l'incentivo non spetta per le assunzioni con contratto di apprendistato)

Condizioni per la fruizione dell'incentivo

- a) Rispetto dei **requisiti anagrafici del lavoratore** e assenza assoluta di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- b) DURC regolare
- c) Rispetto dei **principi generali** di fruizione degli incentivi (art. 31 D.Lgs 14 settembre 2015 n. 150) con una **fondamentale eccezione: non è ostativa** al riconoscimento dell'incentivo la condizione che **l'assunzione sia avvenuta in attuazione di un obbligo stabilito dalla Legge o dalla contrattazione collettiva.**
- d) **divieto di licenziamento** per **giustificato motivo oggettivo** (crisi, difficoltà economiche ecc.) del lavoratore assunto con sgravio **nei primi 6 mesi dall'assunzione/trasformazione o di lavoratore con eguale qualifica.**

Misura dell'incentivo

L'agevolazione consiste in una **riduzione al 50% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro** (nel limite dell'importo massimo di € 3.000 annui) per i seguenti periodi:

- **36 mesi per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato;**
- **12 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato di contratti di apprendistato professionalizzante, a decorrere dal 1° mese successivo al compimento del 1° anno dalla data di trasformazione**

Nel caso di assunzioni di **giovani che negli ultimi 6 mesi** abbiano svolto presso il **medesimo datore di lavoro** attività di **alternanza scuola-lavoro** o periodi di

apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o di alta formazione e ricerca (apprendistato di primo e terzo livello, artt. 43 e 45 D.lgs. 81/2015) l'esenzione è totale: sgravio al 100% dei contributi INPS a carico dell'azienda, sempre nel limite dell'importo massimo di € 3.000 annui.

L'incentivo è applicabile esclusivamente alla contribuzione avente carattere previdenziale, non a quella avente finalità assistenziale. Citiamo alcune contribuzioni che non sono soggette all'esonero contributivo:

- il contributo per la garanzia sul finanziamento della **Qu.I.R.**;
- lo **0,30% destinato alla formazione continua**;
- il **contributo di solidarietà** dovuto sui versamenti diretti alla **previdenza complementare e/o all'assistenza sanitaria integrativa.**

Fruizione dell'incentivo

Lo sgravio sarà fruibile ponendo a **conguaglio in UniEmens la quota di incentivo spettante**. In particolar modo, il datore di lavoro, per il periodo incentivato, **presenterà la denuncia contributiva del lavoratore contrassegnando il "Tipo contribuzione" con i seguenti codici:**

- **Esonero al 50% per 36 mesi:** codice "GECO"
- **Esonero per trasformazioni da apprendistato professionalizzante a tempo indeterminato (esonero al 50% per 12 mesi):** codice "GAPP"
- **Esonero per assunzioni giovani provenienti da alternanza scuola lavoro o apprendistato di primo e terzo livello (esonero al 100% per 36 mesi):** codice "GALT"

Con la denuncia UniEmens riferita al mese di marzo 2018 si potrà procedere al recupero dell'incentivo spettante per i mesi di gennaio e febbraio 2018.

Lo sgravio è **compatibile e cumulabile** con i seguenti incentivi:

- Incentivo per **assunzione disabili** (ex art. 13, L. 68/1999)
- Incentivo per **assunzione percettori NASpl** (ex art. 2, c. 10bis, L. 92/2012)
- Incentivo "**Occupazione Neet**" (Decreto Direttoriale ANPAL n. 3 del 2 gennaio 2018)

2. INCENTIVO INPS “NEET”

Legge n. 205 del 27/12/2017 art. 1, c. 100 e ss./ Decreto ANPAL 2 gennaio 2018, n. 3/ Circ.
Inps n. 48 del 19/03/2018

L'art. 1, commi 100 e succ., della legge 205 del 23 dicembre 2017, introduce un **sgravio contributivo INPS** nella misura del **100% rispetto all'aliquota generale applicabile a carico del datore di lavoro**, per l'assunzione di **giovani fino a 29 anni di età** iscritti al **Programma Garanzia Giovani**.

Datori di lavoro interessati

Possono essere beneficiari **tutti** i datori di lavoro privati, **imprenditori e non imprenditori**.

Rapporti di lavoro agevolabili

L'incentivo spetta in relazione alle **assunzioni (part time o full time)** effettuate nel periodo **tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018**, mediante:

- contratto di lavoro a tempo **indeterminato** (anche a scopo di somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato)

- contratto di **apprendistato professionalizzante**.

Possono essere assunti con l'incentivo in parola anche i **soci lavoratori di cooperativa**, purché assunti con un contratto di lavoro **subordinato**.

E' invece **escluso** lo sgravio in caso di **trasformazione di un contratto a tempo determinato** e per assunzioni con contratto di lavoro:

- domestico;
- occasionale;
- intermittente;
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale; apprendistato di alta formazione e ricerca.

Lavoratori ammessi al beneficio

Giovani disoccupati o inoccupati, dai 16 ai 29 anni di età, che **non** siano inseriti in un percorso di studio o formazione, cosiddetti NEET,

a) **Aderenti al "Programma Garanzia Giovani"**

b) che hanno **assolto**, se di età inferiore a 18 anni, al **diritto dovere all'istruzione e formazione** In favore dello **stesso lavoratore** l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. **Non è possibile** rilasciare nuove autorizzazioni per **nuove assunzioni** effettuate dallo **stesso o da altro datore di lavoro**, anche nel caso in cui la fruizione del beneficio **non sia stata completata**.

Condizioni per la fruizione dell'incentivo

a) Rispetto dei **requisiti soggettivi del lavoratore**.

b) DURC **regolare**

c) Rispetto dei **principi generali** di fruizione degli incentivi (art. 31 D.Lgs 14 settembre 2015 n. 150).

d) **Rispetto del Regime De Minimis sugli aiuti di Stato** (regolamento UE della Commissione n. 1407/2013). Tale regime **impone** che l'**importo complessivo** degli incentivi classificati come **aiuti di Stato** ricevuti **nell'ultimo triennio dall'azienda** (compreso l'incentivo che si sta richiedendo) **non** superi una determinata **soglia** (generalmente 200 mila €, per le imprese di trasporto 100 mila €). Tuttavia, in presenza di **determinate condizioni**, è possibile fruire dell'incentivo **oltre i limiti del Regime De Minimis** ed in particolare se:

1) l'assunzione determini un **incremento occupazionale netto** (aumento del numero medio dei dipendenti in forza, rispetto alla media occupazionale dei 12 mesi precedenti l'assunzione; l'incremento **deve essere mantenuto per tutta la durata dell'incentivo**: in caso di licenziamenti l'incremento verrebbe meno e pertanto si perderebbe il diritto all'incentivo)

2) per i lavoratori di **età compresa tra i 25 e i 29 anni** deve essere rispettato **anche uno dei seguenti requisiti**:

- lavoratore **privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi**;
- lavoratore **privo di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale**;
- lavoratore che abbia **completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego** regolarmente retribuito;
- lavoratore assunto in professioni o settori caratterizzati da un **tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25%** la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25% (D.M. 10 novembre 2017, n. 335).

Misura dell'incentivo

L'agevolazione consiste in una **riduzione al 100% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro** (nel limite dell'importo massimo di € 8.060,00 euro) per la **durata massima di 12 mesi**.

L'agevolazione è **cumulabile** con l'esonero contributivo **all'occupazione giovanile stabile** (sgravio **under 35**), sempre nel limite dell'importo massimo di € 8.060,00 euro.

L'incentivo è **applicabile esclusivamente alla contribuzione avente carattere previdenziale, non a quella avente finalità assistenziale**. Citiamo alcune contribuzioni che **non sono soggette all'esonero contributivo**:

- il contributo per la garanzia sul finanziamento della **Qu.I.R.**;
- lo **0,30%** destinato alla **formazione continua**;
- il **contributo di solidarietà** dovuto sui versamenti diretti alla **previdenza complementare e/o all'assistenza sanitaria integrativa**.

Richiesta incentivo

1) Inoltre all'INPS di una **domanda preliminare** di ammissione all'incentivo per mezzo del modulo on-line "**NEET**", disponibile all'interno dell'applicazione "**DiResCo**" sul sito internet www.inps.it.

2) A pena di decadenza , **entro 10 giorni** di calendario dall'accoglimento della prenotazione da parte dell'INPS, è necessario comunicare l'avvenuta assunzione, confermando la prenotazione dell'incentivo.

Fruizione dell'incentivo

Il datore di lavoro, per il periodo incentivato, dovrà indicare nella denuncia UNIEMENS:

1) Secondo le consuete modalità, l'elemento e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale> con la **contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese**;

2) Il **beneficio spettante** all'interno di <DenunciaIndividuale>,<DatiRetributivi> ,elemento <Incentivo> con i seguenti codici:

- Esonero entro il de minimis: codice "NEET"
- Esonero oltre il de minimis: codice "DION"
- Esonero entro il de minimis + incentivo strutturale giovani legge n. 205/2017: - codice "IONC"
- Esonero oltre il de minimis + incentivo strutturale giovani legge n. 205/2017: codice "NETC"

Entro il termine di invio della denuncia UniEmens riferita al mese di giugno 2018 si potrà procedere al **recupero dell'incentivo spettante per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018.**

3. INCENTIVO GIOVANI GENITORI

D.M. del 19.11.2010, Circ. Inps n. 115 del 05.09.2011 e succ.

Il **D.M. del 19.11.2010** ha introdotto un **incentivo economico di € 5.000** per l'assunzione di **giovani genitori**.

Datori di lavoro interessati

L'incentivo può essere riconosciuto alle **imprese private**, agli **studi professionali** e alle società cooperative. Sono **esclusi** i datori di lavoro **non qualificabili come imprenditori**.

Si intende "**imprenditore**" qualunque soggetto che svolge **attività economica** e che sia attivo in un **determinato mercato** a prescindere dalla forma giuridica assunta.

Rapporti di lavoro agevolabili

– tempo **indeterminato**

(**part time o full time**; è possibile anche beneficiare dell'incentivo **trasformando a tempo indeterminato** un contratto a termine)

Lavoratori ammessi al beneficio

a) **Età non superiore a 35 anni** (35 anni e 364 giorni). L'età deve essere verificata al momento della decorrenza dell'assunzione.

b) **Genitori di figli minori** – legittimi, naturali o adottivi – ovvero affidatari di minori

c) **Disoccupati o titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro**: lavoro subordinato a tempo determinato, lavoro in somministrazione, lavoro intermittente, lavoro ripartito, contratto di inserimento, collaborazione a progetto o occasionale, lavoro accessorio, collaborazione coordinata e continuativa.

d) **Iscrizione alla "Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori"** istituita presso l'INPS, sulla base dei predetti requisiti.

Condizioni per la fruizione dell'incentivo

- a) **Rispetto dei requisiti soggettivi del lavoratore e verifica** della sua iscrizione alla “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”

- b) **DURC regolare**

- c) **Rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi** (art. 31 D.Lgs 14 settembre 2015 n. 150)

- d) **Rispetto del Regime De Minimis sugli aiuti di Stato** (regolamento UE della Commissione n. 1407/2013). Tale regime **impone** che l'**importo complessivo** degli incentivi classificati come **aiuti di Stato** ricevuti **nell’ultimo triennio dall’azienda** (compreso l’incentivo che si sta richiedendo) **non** superi una determinata **soglia** (generalmente 200 mila €, per le imprese di trasporto 100 mila €).

Misura dell'incentivo

Incentivo **economico di € 5.000,00** , da conguagliare in quote mensili con i contributi INPS.

Richiesta e fruizione incentivo

- 1) Il lavoratore **richiede all’INPS il codice PIN**, accede al sito internet www.inps.it e, dopo essersi autenticato, procede **con l’iscrizione alla banca dati**.

- 2) Il datore di lavoro **procede all'assunzione**.

- 3) Il datore di lavoro richiede il beneficio economico attraverso il **modulo telematico** disponibile sul sito internet dell'INPS all'interno della funzionalità "**Istanze online**" del **Cassetto previdenziale Aziende** e contestualmente inoltra la **dichiarazione "de minimis"**.

- 4) In caso di esito positivo, l'**Inps, entro un giorno dalla domanda**, accoglie l'istanza di agevolazione e **attribuisce automaticamente** all'azienda il codice di agevolazione "**4M**".

5) Il datore di lavoro, per il periodo incentivato, presenta la denuncia contributiva del lavoratore indicando il valore "GIOV" nell'elemento <TipolIncentivo>, il codice "H00" in <CodEnteFinanziatore> ed esponendo l'importo del mese corrente in <ImportoCorrIncentivo>.

4. INCENTIVO INPS OVER 50 DISOCCUPATI

L. 92 del 28.06.2012, art. 4, cc. 8,9,10

L'art. 4, commi 8, 9 e 10, della legge 92 del 28 giugno 2012, introduce uno **sgravio contributivo** nella misura del **50% rispetto all'aliquota generale applicabile a carico del datore di lavoro**, destinato a favorire il reingresso nel mondo del lavoro di soggetti particolarmente svantaggiati.

L'agevolazione prevede anche la **riduzione del premio INAIL**.

Rapporti di lavoro agevolabili

- tempo **determinato**

- tempo **indeterminato**

(**part time o full time**; è possibile anche beneficiare dell'incentivo **trasformando a tempo indeterminato** un contratto a termine agevolato, per una durata massima del beneficio pari a 18 mesi)

Lavoratori ammessi al beneficio

- a) Con **almeno 50 anni di età**. L'età deve essere verificata al momento della decorrenza dell'assunzione.

- b) Con uno **stato di disoccupazione di oltre 12 mesi** (12 mesi e 16 giorni)

Condizioni per la fruizione dell'incentivo

- a) **DURC regolare**

- b) **incremento netto occupazionale** (aumento del numero medio dei dipendenti in forza, rispetto alla media occupazionale dei 12 mesi precedenti l'assunzione; l'incremento **deve essere mantenuto per tutta la durata dell'incentivo**: in caso di licenziamenti l'incremento verrebbe meno e pertanto si perderebbe il diritto all'incentivo)

- c) Rispetto dei **principi generali di fruizione degli incentivi** (art. 31 D.Lgs 14 settembre 2015 n. 150)

Misura dell'incentivo

L'agevolazione consiste in una **riduzione al 50%** dei contributi **INPS** a carico del datore di lavoro e del **premio INAIL** per i seguenti periodi:

- **12 mesi per i rapporti di lavoro a tempo determinato** (ovvero per tutta la durata del rapporto in caso di contratti a termine di durata inferiore);
- **18 mesi per i rapporti a tempo indeterminato**;
- **18 mesi complessivi** in caso di successiva **trasformazione a tempo indeterminato** di assunzioni agevolate a termine, purchè la trasformazione sia intervenuta entro la scadenza del beneficio

Richiesta e fruizione incentivo

- 1) Il datore di lavoro **procede all'assunzione**.
- 2) Almeno **48 ore prima dell'invio della prima denuncia contributiva** relativa all'assunzione agevolata (flusso E-mens) il datore di lavoro provvede ad inviare on-line all'INPS **una istanza di attivazione dell'agevolazione** (modulo istanza on-line "92-2012")
- 3) In caso di esito positivo, l'Inps **accoglie l'istanza** di agevolazione e attribuisce automaticamente all'azienda il **codice di agevolazione "2H"**.
- 4) Il datore di lavoro, per il periodo incentivato, presenta la denuncia contributiva del lavoratore contrassegnando il **"Tipo contribuzione" con il codice "55"**.

5. INCENTIVO INPS DONNE SVANTAGGIATE

L. 92 del 28.06.2012, art. 4, cc. 11

L'art. 4, commi 8, 9 e 10, della legge 92 del 28 giugno 2012, introduce uno **sgravio contributivo** nella misura del **50% rispetto all'aliquota generale applicabile a carico del datore di lavoro**, destinato a favorire l'ingresso o il reingresso nel mondo del lavoro di donne che versano in condizioni soggettive o oggettive di svantaggio. L'agevolazione prevede anche la **riduzione del premio INAIL**.

Rapporti di lavoro agevolabili

- tempo **determinato**
- tempo **indeterminato**

(**part time o full time**; è possibile anche beneficiare dell'incentivo **trasformando a tempo indeterminato** un contratto a termine agevolato, per una durata massima del beneficio pari a 18 mesi)

Lavoratrici ammesse al beneficio

E' possibile distinguere tra tre differenti ipotesi di lavoratrici ammissibili:

a) Lavoratrici **prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi** e **residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti** nell'ambito dei fondi strutturali della UE. (non c'è la Lombardia) (Ai fini dell'agevolazione, la mancanza di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi è riferita alla durata e alla remunerazione del rapporto di lavoro, per cui è considerata priva di impiego la donna che ha prestato attività lavorativa con rapporto di lavoro subordinato **inferiore a sei mesi**)

b) Lavoratrici **prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi** e e che **svolgano una professione nelle aree** di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e) del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, **caratterizzate da forte disparità occupazionale di genere**. E' considerata donna impiegata in area caratterizzata da disparità di genere la donna impiegata in settori aventi un **tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna**. L'individuazione delle suddette **aree geografiche e professionali** avviene con **decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, entro il 31 dicembre di ogni anno con validità per l'anno successivo. Per l'anno **2018** si veda il **Decreto 10 novembre 2017**.

c) Lavoratrici **prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi**.

Condizioni per la fruizione dell'incentivo

a) DURC regolare

b) **incremento netto occupazionale** (aumento del numero medio dei dipendenti in forza, rispetto alla media occupazionale dei 12 mesi precedenti l'assunzione; l'incremento **deve essere mantenuto per tutta la durata dell'incentivo**: in caso di licenziamenti l'incremento verrebbe meno e pertanto si perderebbe il diritto all'incentivo)

c) Rispetto dei **principi generali di fruizione degli incentivi** (art. 31 D.Lgs 14 settembre 2015 n. 150)

Misura dell'incentivo

L'agevolazione consiste in una **riduzione al 50%** dei **contributi INPS** a carico del datore di lavoro e dei **contributi INAIL** per i seguenti periodi:

- **12 mesi per i rapporti di lavoro a tempo determinato** (ovvero per tutta la durata del rapporto in caso di contratti a termine di durata inferiore);
- **18 mesi per i rapporti a tempo indeterminato**;
- **18 mesi complessivi** in caso di successiva **trasformazione a tempo indeterminato** di assunzioni agevolate a termine, purchè la trasformazione sia intervenuta entro la scadenza del beneficio

Richiesta e fruizione dell'incentivo

1) Si procede all'assunzione.

2) **Almeno 48 ore prima dell'invio della prima denuncia contributiva** relativa all'assunzione agevolata (flusso E-mens) si deve provvedere ad inviare on-line all'INPS una istanza di attivazione dell'agevolazione (modulo istanza on-line "92-2012")

3) In caso di esito positivo, l'Inps accoglie l'istanza di agevolazione e **attribuisce automaticamente all'azienda il codice di agevolazione "2H"**.

4) Per il periodo incentivato si presenta la denuncia contributiva contrassegnando il **campo "Tipo contribuzione" con il codice "55"**.

5) Si effettua il **calcolo del premio annuale Inail sul 50% della retribuzione imponibile**.

6. INCENTIVO ECONOMICO LAVORATORI IN NASpI

L. n. 92/2012, art. 2, comma 10 bis

L'art. 2, comma 10 bis, della legge 92 del 28 giugno 2012, ha introdotto un **incentivo economico per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo pieno di lavoratori beneficiari della NASpI, pari al 20% dell'indennità di disoccupazione mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.**

Rapporti di lavoro agevolabili

– tempo **indeterminato a tempo pieno**

(è possibile anche beneficiare dell'incentivo **trasformando a tempo indeterminato** un contratto a termine)

Lavoratori ammessi al beneficio

– **Disoccupati percettori o comunque aventi diritto alla NASpI**

Condizioni per la fruizione dell'incentivo

a) **DURC regolare**

b) Rispetto del **regime “De Minimis”**: l'incentivo, in quanto aiuto di Stato, rientra nella regola comunitaria (regolamento UE della Commissione n. 1407/2013) secondo la quale l'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell'arco di tre anni, i **200.000 euro**.

c) Rispetto dei **principi generali di fruizione degli incentivi** (art. 31 D.Lgs 14 settembre 2015 n. 150)

Misura dell'incentivo

L'agevolazione consiste in un importo pari al 20% dell'indennità di disoccupazione residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore da conguagliare con i contributi INPS del mese.

L'importo viene corrisposto sotto forma di **contributo mensile** e spetta **solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore**.

Il beneficio introdotto dalla disposizione in argomento **non può comunque superare la durata dell'indennità ASpl che sarebbe ancora spettata al lavoratore che viene assunto**, durata da determinarsi con riferimento alla decorrenza iniziale dell'indennità stessa, **detraendo i periodi di cui l'interessato ha già usufruito all'atto dell'assunzione**.

Richiesta dell'incentivo

- 1) Il datore di lavoro procede **all'assunzione a tempo pieno e indeterminato o a trasformare il rapporto di lavoro già a termine**
- 2) Trasmette alla **sede INPS di competenza**, tramite il **cassetto previdenziale** nell'area riservata del portale INPS, la **specifico dichiarazione di responsabilità**, selezionando nel campo "oggetto" la denominazione "L. n. 92/2012, art. 2, comma 10-bis (assunzione di beneficiari di NASpl)";
- 3) In caso di esito positivo, la sede INPS determina l'ammontare del beneficio attribuibile, **asigna l'apposito codice di autorizzazione "8D" alla matricola aziendale**, comunica l'ammissione al beneficio e trasmette un prospetto con il piano di fruizione.

Fruizione dell'incentivo

L'azienda pone a **conguaglio con i contributi INPS del mese** la quota di incentivo mensile spettante, indicando nella denuncia UNIMENS:

- nell'elemento <TipolIncentivo> il valore "NASpl"
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito sempre il valore "H00" (Stato)
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'**importo posto a conguaglio** relativo al mese corrente
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'eventuale importo del beneficio spettante per **periodi pregressi**.

7. INCENTIVO INPS LAVORATORI IN CIGS

L. 236 del 19.07.1993, art. 4 c. 3; D.L. n. 35 del 14.03.2005, art. 13; Circ. Inps n. 12 del 02.02.2006 e succ.

La **Legge n. 236 del 19.07.1993** prevede un **incentivo contributivo**, per le assunzioni di lavoratori che, al momento dell'assunzione, risultino **posti in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)** presso un'altra azienda.

Datori di lavoro interessati

L'incentivo può essere riconosciuto **a tutti i datori di lavoro**, comprese le società cooperative.

Rapporti di lavoro agevolabili

– tempo **indeterminato e full time**

Lavoratori ammessi al beneficio

Sono ammessi al beneficio i lavoratori che presentino **tutti** i seguenti requisiti:

a) abbiano **fruito** del trattamento straordinario di integrazione salariale **per almeno tre mesi**, anche **discontinui**, e **ne usufruiscano al momento dell'assunzione**

b) risultino **dipendenti** di aziende **destinatari di un intervento CIGS** di durata pari **ad almeno 6 mesi (continuativi)**

Condizioni per la fruizione dell'incentivo

a) Il datore di lavoro **non deve avere in atto sospensioni per CIGS** o aver proceduto a **riduzioni di personale negli ultimi 12 mesi**, a meno che l'assunzione avvenga per **professionalità sostanzialmente diverse** da quelle dei lavoratori precedentemente **sospesi o licenziati**; il datore di lavoro **non deve avere in atto operazioni di trasferimento d'azienda con l'impresa ammessa alla CIGS**;

c) **Rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi** (art. 31 D.Lgs 14 settembre 2015 n. 150)

d) **incremento netto occupazionale** (aumento del numero medio dei dipendenti in forza, rispetto alla media occupazionale dei 12 mesi precedenti l'assunzione; l'incremento **deve essere mantenuto per tutta la durata dell'incentivo**: in caso di licenziamenti l'incremento verrebbe meno e pertanto si perderebbe il diritto all'incentivo)

Misura dell'incentivo

Aliquota INPS a carico dell'azienda pari a quella degli apprendisti (10%) per i primi 12 mesi del rapporto di lavoro.

Richiesta e fruizione incentivo

1) Il datore di lavoro **procede all'assunzione.**

2) Il datore di lavoro provvede ad inviare on-line all'INPS una **istanza di agevolazione (modulo " 236/1"**, al quale andrà allegata **copia dell'assunzione** e il **modello "236/2"**, compilato dall'azienda di provenienza del lavoratore, che **attesta la fruizione della CIGS)**

3) In caso di **esito positivo**, l'Inps comunica l'ammissione al beneficio mediante **modello "236/3"** e attribuisce automaticamente all'azienda il **codice di agevolazione " 8T"**.

4) Il datore di lavoro, per il periodo incentivato, presenta la denuncia contributiva del lavoratore indicando nel campo **<TipoContribuzione>** il codice **"86"** (S4 per i soci di cooperativa).

8. INCENTIVO ECONOMICO LAVORATORI DISABILI

Legge n. 68 del 12/03/1999, art. 13/ Circ. Inps n. 99 del 13/06/2016

L'art. 13, commi 1 e 1bis, della legge 68 del 12 marzo 1999, modificato dal D.lgs. 181/2015, prevede un **incentivo economico** per l'assunzione di **lavoratori disabili**.

Datori di lavoro interessati

Possono essere beneficiari **tutti** i datori di lavoro privati, **imprenditori e non imprenditori** e i datori di lavoro **pubblici**.

Rapporti di lavoro agevolabili

L'incentivo spetta in relazione alle **assunzioni (part time o full time)** effettuate **dal 1° gennaio 2016**, mediante:

– contratto di lavoro a tempo **indeterminato** (anche a scopo di somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato; l'incentivo è ammesso anche per i rapporti di lavoro a domicilio), comprese le trasformazioni **di un contratto a tempo determinato**

– contratto di lavoro a tempo **determinato di durata non inferiore ai 12 mesi (solo per disabili psichici)**.

Possono essere assunti con l'incentivo in parola anche i **soci lavoratori di cooperativa**, purché assunti con un contratto di lavoro **subordinato**.

Lavoratori ammessi al beneficio

Lavoratori **iscritti** all'apposito **elenco** tenuto presso gli uffici del **collocamento obbligatorio del centro per l'impiego territorialmente competente**, ai quali siano state accertate le condizioni di **disabilità**, ed in particolare:

a) riduzione della capacità lavorativa almeno del 67% o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra

b) disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%

Condizioni per la fruizione dell'incentivo

a) Rispetto dei requisiti soggettivi del lavoratore.

b) DURC regolare

c) Rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi (art. 31 D.Lgs 14 settembre 2015 n. 150).

d) Rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dall'articolo 33 e dal capo primo del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (il datore di lavoro non deve aver beneficiato di incentivi definiti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; il datore di lavoro non deve essere un'impresa in difficoltà).

e) L'assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto (aumento del numero medio dei dipendenti in forza, rispetto alla media occupazionale dei 12 mesi precedenti l'assunzione; l'incremento deve essere mantenuto per tutta la durata dell'incentivo: in caso di licenziamenti l'incremento verrebbe meno e pertanto si perderebbe il diritto all'incentivo)

Misura dell'incentivo

La misura e la durata del beneficio variano in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e del rapporto di lavoro instaurato:

1) incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 36 mesi, per il disabile assunto a tempo indeterminato, avente una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla 1^a alla 3^a categoria di cui alle tabelle annesse al D.P.R. n. 915/1978;

2) incentivo pari al **35%** della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di **36 mesi**, per il disabile assunto **a tempo indeterminato**, avente una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il **67% e il 79%** o minorazioni ascritte dalla **4^a alla 6^a categoria** di cui alle tabelle annesse al D.P.R. n. 915/1978;

3) incentivo pari al **70%** della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un **massimo di 60 mesi** per il lavoratore avente una **disabilità intellettiva e psichica** che comporti una riduzione della capacità lavorativa **superiore al 45%**, assunto **a tempo indeterminato o a tempo determinato** con contratto di durata **non inferiore a 12 mesi** e per tutta la durata del contratto.

L'agevolazione è **cumulabile** con tutti gli incentivi di **natura contributiva** (es. sgravio over 50, sgravio under 35 ecc), **purché la misura complessiva degli incentivi non superi la misura del 100% dei costi salariali**. L'incentivo **non** è applicabile, invece, con gli incentivi che assumono **natura economica**, fra i quali:

a) l'incentivo per l'**assunzione di giovani genitori** di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010, pari a euro 5.000,00 fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori;

b) l'incentivo **all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpl** di cui all'art. 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012, pari al 20% dell'indennità mensile residua che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto.

Richiesta dell'incentivo

1) Inoltro all'INPS di una **domanda preliminare** di ammissione all'incentivo per mezzo del modulo on-line " **151-2015**", disponibile all'interno dell'applicazione "**DiResCo**" sul sito internet www.inps.it.

2) A pena di decadenza, **entro 7 giorni di calendario** dall'accoglimento della prenotazione da parte dell'INPS, è necessario **procedere all'assunzione/trasformazione del lavoratore disabile**;

3) Entro **quattordici giorni lavorativi** dall'accoglimento della prenotazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro ha l'onere di **comunicare l'avvenuta stipulazione del contratto di lavoro/trasformazione del contratto a termine**, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

Fruizione dell'incentivo

L'incentivo economico è fruibile mediante conguaglio nella denuncia UNIEMENS con i contributi INPS del mese, secondo la seguente procedura:

1) L'INPS attribuirà automaticamente all'azienda il codice autorizzazione "2Y".

2) Il datore di lavoro, per il periodo incentivato, **dovrà indicare nella denuncia UNIEMENS:**

- nell'elemento **<TipoIncentivo>** uno dei seguenti codici:

a) Disabile con riduzione capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla 1^a alla 3^a categoria di cui alle tabelle annesse al D.P.R. n. 915/1978 : codice "DI79"

b) Disabile con riduzione capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla 4^a alla 6^a categoria di cui alle tabelle annesse al D.P.R. n. 915/1978 : codice "DI67"

c) Disabile intellettivo o psichico con con riduzione capacità lavorativa superiore al 45% : codice "DI45"

- nell'elemento **<CodEnteFinanziatore>** dovrà essere inserito sempre il valore "H00" (Stato)

- nell'elemento **<ImportoCorrIncentivo>** dovrà essere indicato **l'importo posto a conguaglio** relativo al mese corrente

- nell'elemento **<ImportoArrIncentivo>** dovrà essere indicato l'eventuale importo del beneficio spettante per **periodi pregressi**.

9. INCENTIVO INPS SOSTITUZIONE MATERNITA'/PATERNITA'

Legge 8 marzo 2000, n. 53/ D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 10, c. 6

L'art. 10, comma 2, della legge 53 del 8 marzo 2000, introduce uno **sgravio** nella misura del **50% dei contributi INPS e del premio INAIL a carico dell'azienda**, per le assunzioni in **sostituzione** di lavoratori/lavoratrici (anche di lavoratrici autonome) in **maternità/paternità** in aziende che occupano **meno di 20 dipendenti**.

Datori di lavoro interessati

Datori di lavoro che occupano **meno di 20 dipendenti**. Il limite dimensionale **non** risulta efficace in caso di sostituzione di **lavoratrici autonome** (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali)

Rapporti di lavoro agevolabili

– tempo **determinato**
(anche in somministrazione)

Lavoratori ammessi al beneficio

Lavoratori assunti a tempo determinato in **sostituzione** di un lavoratore **assente** per **congedo di maternità/paternità, congedo parentale, congedo per malattia del figlio di età non superiore ad un anno**.

Condizioni per la fruizione dell'incentivo

a) DURC regolare

b) **Rispetto del requisito dimensionale**: datore di lavoro con **meno di 20 dipendenti** (requisito **non** richiesto per la sostituzione di lavoratrici autonome)

c) Assunzione effettuata **con anticipo sino ad un mese** rispetto alla data di **inizio del congedo**.

d) **Equivalenza dell'orario di lavoro del sostituto con quello del lavoratore sostituito** (è ammesso che il lavoratore full time possa essere sostituito **da due lavoratori part time**, ammesso che la **somma** degli orari di lavoro dei sostituti dia come risultato **l'orario di lavoro del sostituito**)

c) **Rispetto dei principi** generali di fruizione degli incentivi (art. 31 D.Lgs 14 settembre 2015 n. 150)

Misura dell'incentivo

L'agevolazione consiste in una **riduzione al 50% dei contributi INPS e del premio INAIL** a carico del datore di lavoro per il periodo decorrente **dalla data di assunzione del lavoratore** (effettuata **con anticipo sino ad un mese** rispetto alla data di **inizio del congedo**) sino al **compimento del 1° anno di vita del figlio** del lavoratore sostituito e, **per un anno, dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento**.

Richiesta e fruizione incentivo

1) Il datore di lavoro inoltra all'INPS, mediante **cassetto previdenziale**, un'**autocertificazione** in cui si dichiara che si sta procedendo ad **un'assunzione in sostituzione di lavoratore** che si trova in **maternità/paternità**, e che il **numero dei dipendenti**, al momento dell'assunzione, è **inferiore alle 20 unità**.

2) Il datore di lavoro **procede all'assunzione**, avendo cura di indicare nella **lettera di assunzione** la **causale della sostituzione di lavoratore in maternità/paternità** e nel **modello UNILAV**, nel campo "**Cod Agevolazioni**", il **codice** corrispondente a tale agevolazione secondo la **codifica INPS**.

3) In caso di **esito positivo**, l'Inps accoglie l'istanza di agevolazione e attribuisce automaticamente all'azienda il **codice di autorizzazione "9R"**.

4) Il datore di lavoro, per il periodo incentivato, presenta la **denuncia contributiva** del lavoratore indicando nel campo "**Tipo contribuzione**" il codice "**82**" (per i lavoratori **assunti a tempo determinato**) o "**68**" (per i lavoratori in **somministrazione**) ed **espone i contributi già ridotti del 50%** (al netto dell'eventuale riduzione CUAF)

5) Ai fini dell'applicazione della **riduzione del 50% anche al premio INAIL** sarà necessario indicare nella **denuncia annuale delle retribuzioni** (da inviare all'Istituto **entro il 28 febbraio di ciascun anno**), il codice "**7**" nel campo "**Tipo**" della sezione "**Retribuzioni soggette a sconto**", nonché **l'importo delle retribuzioni** a cui lo sgravio si riferisce.